

REP.GEN.N. 43.970

RACC.N. 23.578

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELL'ASSOCIAZIONE PER L'AUTISMO

"A.N.G.S.A.

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici

sez. Novara - Vercelli" Onlus

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre,
alle ore diciotto e due minuti.

In Novara e presso la sede dell'Associazione in Corso Risorgimento n. 237, avanti a me Dottor ANDREA MILANO Notaio alla
residenza di Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.

E' PERSONALMENTE COMPARSA LA SIGNORA

BEYERSDORF PASINO PRISCILA, nata a San Paolo del Brasile il
23 giugno 1969, domiciliata per la carica presso la sede di
cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto quale
Presidente dell'associazione denominata "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici sez. Novara - Vercelli" Onlus, con sede in Novara, Corso Risorgimento n. 237, c.f. e partita IVA 01786880037.

Comparsa della cui identità personale e menzionata qualifica io Notaio sono certo la quale mi dichiara che sono stati convocati, in seconda convocazione, in questo luogo e giorno, per le ore diciotto i soci dell'associazione denominata

REGISTRATO A NOVARA
ATTI PUBBLICI

11 NOVEMBRE 2020

N 12882

Serie 1ª T

Esatto

DOTT. ANDREA MILANO
NOTAIO

	"A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autisti-	tanto 1
	ci sez. Novara - Vercelli" Onlus allo scopo di discutere e	quanto
	deliberare sul seguente:	mento i
	ORDINE DEL GIORNO	è stato
	<u>Parte Straordinaria</u>	Tutto c
	1) Adeguamento dello statuto al nuovo "Codice del Terzo Set-	atto, c
	tore;	cazione
	<u>Parte Ordinaria</u>	sono
	1) approvazione bilancio consuntivo 2019 e bilancio previ-	DEBERNA
	sionale 2020.	collega
	La Comparente invita quindi me Notaio a far constare da ver-	NOBILI
	bale redatto nella forma di atto pubblico le risultanze della	persona
	assemblea e le delibere che la stessa adotterà limitatamente	DEMART
	alla parte straordinaria, riservando a successiva trattazio-	persona
	ne quanto posto all'unico punto dell'ordine dell'ordine del	OCCHET
	giorno nella parte ordinaria.	mento
	A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:	UGLIET
	assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e di	sente
	statuto, la signora BEYERSDORF PASINO PRISCILA la quale pre-	- che
	mette che, a seguito delle limitazioni disposte dal DPCM del	colleg
	18 ottobre 2020, avente ad oggetto misure di contenimento	associ
	per l'emergenza COVID 19, e avvalendosi di quanto previsto	to di
	dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella	dell'A
	legge 24 aprile 2020 n. 27, non potendosi svolgere l'assem-	- che
	blea "in presenza", la stessa è stata convocata prevedendo	l'ind

utisti- tanto la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza
tere e quanto quella di partecipare alla riunione tramite collega-
mento in audio - video conferenza e che, a tale ultimo fine,
è stato predisposto collegamento tramite software 200M.
Tutto ciò premesso la stessa constatata, e mi chiede di darne
o Set- atto, che, essendo andata deserta l'assemblea in prima convo-
cazione oltre ad essa comparente, del Consiglio Direttivo
sono presenti i signori:
previ- DEBERNARDI FRANCESCA, nata a Vercelli il 28 luglio 1974, in
collegamento da remoto;
a ver- NOBILI DANIELE, nato ad Omegna (NO) il 9 agosto 1969, in
della persona;
amente DEMARTIS BENEDETTA, nata a Monti (SS) il 18 giugno 1953, in
lazio- persona
e del OCCHETTA ALDO, nato a Novara il 5 febbraio 1967, in collega-
mento da remoto;
e di UGLIETTI MARIA GRAZIA, nata a Novara il 14 maggio 1963, as-
sente giustificata;
pre- - che sono presenti, in proprio sia di persona che tramite
M del collegamento remoto, 7 (sette)
mento associati su complessivi n. 20 (venti) iscritti aventi dirit-
visto to di voto, come da foglio presenze conservato negli atti
nella dell'Associazione;
assem- - che sono pervenute in tempo utile tramite comunicazione al-
dendo l'indirizzo di posta elettronica SERVIZI@ANGSANOVARA.ORG n. 7



(sette) manifestazioni di voto favorevoli e nessun contrario;

- che la Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti nonché la provenienza delle manifestazioni di voto da soggetti legittimati ad esprimerlo.

Pertanto la Comparente dichiara che la presente Assemblea è regolarmente convocata e costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando a trattare quanto posto all'Ordine del Giorno parte straordinaria la Presidente illustra ai presenti il nuovo testo di statuto così come modificato al fine di adeguarlo a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

L'Assemblea dopo breve ma esauriente discussione, con il voto favorevole di tredici soci e quello astenuto della signora SCHILLACI ELVIRA

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di Statuto sociale nella formulazione esposta dal Presidente.

Il Presidente mi consegna quindi il nuovo testo di statuto che, composto da 21 (ventuno) articoli, viene allegato al presente atto sotto la lettera A quale sua parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa della Comparente con il mio consenso.

A questo punto alle ore diciotto e quindici minuti.

terminata la trattazione dell'Ordine del Giorno - Parte

ario; Straordinaria, l'assemblea prosegue per la trattazione della
ttima- Parte Ordinaria, di cui a separato verbale non notarile.
delle Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a
rio. carico dell'associazione
lea è Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione
sugli dall'imposta di bollo trattandosi di associazione di volonta-
riato e da imposta di registro.
parte Io notaio ho omissso la lettura di quanto allegato per dispen-
nuovo sa della Comparente.
lo a Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho da-
del to lettura, alla presenza dell'Assemblea, alla Comparente
che lo approva ed in conferma con me lo sottoscrive essendo
voto le ore diciotto e diciassette minuti.
nora Parte scritto da me ~~n~~otaio e parte dattiloscritto da persona
di mia fiducia su sei facciate di due fogli fin qui.
F.to PRISCILA BEYERSDORF PASINO
rmu- F.to ANDREA MILANO



cuto

al

e e

en-

rte

ANNULLATO

"Ass

1. È c

Codice

Terzo

D.P.R.

ne Naz

celli

2. La

integra

to del

3. L'

trasfe

taria,

sere

agli

nizzaz

4. L

5. L

gione

Vercel

ALLEGATO "A" AL REP. N. 43.970/23.578

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici sez.

Novara - Vercelli ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

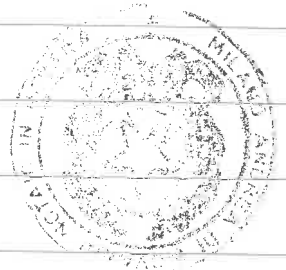
1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e ss.mm.ii., e al D.P.R. 361/2000 l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici sez. Novara - Vercelli ODV" siglabile in "Angsa Novara Vercelli Odv".

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) a seguito dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novara. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4. L'associazione ha altra sede operativa in Vercelli.

5. L'associazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, in particolare nelle province di Novara e Vercelli.



6. La durata dell'ODV è illimitata salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 11 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge gli scopi di promuovere l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

2. Si intende per sindrome autistica, la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. Si intende per disturbi dello spettro autistico (dall'inglese Autism Spectrum Disorders, ASD) un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell'interazio-

o scio- ne sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti,
la mag- interessi o attività ristretti e/o ripetitivi.

o. 4. L'autismo è la conseguenza di una disfunzione celebrale
piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

Art. 3

democra- Attività

a civi- 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e
gli sco- nell'intento di agire a favore di tutta la collettività che
nza sa- concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone di
one de- svolgere in via principale ed in conformità alle norme parti-
e delle colari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di inte-
svilup- resse generale di seguito riportate:

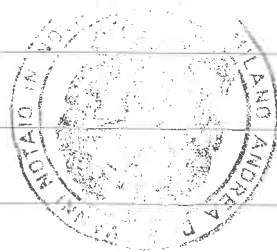
libera - Interventi e servizi sociali (di cui alla lettera a) del
o della comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

- Prestazioni socio-sanitarie (di cui alla lettera c) del
tifica- comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

terna- - Educazione, istruzione e formazione professionale (di cui
s) del- alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e
Clas- ss.mm.ii);

zazione - Formazione universitaria e post universitaria (di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e
tistico ss.mm.ii);

ne ete- - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di
a defi- cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017
erazio- e ss.mm.ii);



- Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

- Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

- Beneficienza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (di cui alla lettera u) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii);

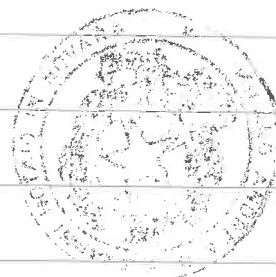
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e promozione delle pari opportunità (di cui alla lettera w) del comma 1 dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii)

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

- analizzare i bisogni socio-assistenziali ed educativi presenti nel territorio; elaborare progetti mirati d'intervento rivolti a bambini, adolescenti, giovani, adulti, affetti da autismo al fine di agevolare la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa;

- informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche sociali collegate all'autismo, attivare progetti finalizzati alla migliore formazione giovanile negli aspetti scuola-lavoro, il tutto anche mediante un'azione di collegamento

inter- con i servizi sanitari, educativi e scolastici. Fornire con-
ne della sulenza psicopedagogia/psicologica, attraverso l'operato di
lettera personale professionista sia soci che non, ad enti, persone
i); fisiche in condizione di svantaggio, altre società e/o asso-
ione del ciazioni riconosciute e non che possano necessitare e benefi-
cui alla ciare di tale servizio;
/2017 e - promuovere e gestire attività ricreative, ludico sportive
ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui
a soste- sopra anche in collaborazione con altri enti e/o associazioni
el comma del territorio;
- creare un collegamento tra le famiglie degli autistici e
ociali e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essen-
w) del ziale, come primaria componente educativa;
- sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche
ntende: allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo,
vi pre- le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione
ervento delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sani-
etti da taria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e
oopera- negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel
la vita lavoro, nello sport e nella società;
- promuovere la diffusione dell'informazione a livello di o-
lemati- pinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi,
inaliz- convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni in-
scuo- ternazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generaliz-
amento zati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte del-



le più recenti conoscenze;

- stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché Associazione e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;

- promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali;

- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

- Stabilire rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi;

- organizzare, partecipare o promuovere corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai giovani studenti, a insegnanti o educatori, per l'accrescimento professionale e miglioramento dei servizi potenzialmente offribili.

- realizzare e proporre sul territorio nazionale ed estero corsi allestiti direttamente dai soci o da terzi con lo scopo di diffondere le esperienze acquisite e sostenere economicamente tutte le iniziative formative e culturali dell'Associazione;

- realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;

- sostenere iniziative educative, promuovendo ed organizzando seminari e corsi.

- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

- redigere e/o pubblicare pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché studi e ricerche che per la loro natura o contenuto siano in attinenza o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in As-



semblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione, di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
il Con- dell'ODV;

- Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
e stru-
sensi - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del
bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento
in al-
volon- e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti;
one, di
- Contributi pubblici e privati;
l'at-
- Donazioni e lasciti testamentari;
i pre-
- Rendite patrimoniali;

- Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e
nte da
qualità ss.mm.ii.);

- Ogni altra entrata e provento compatibile con le finalità
ari ai dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs
117/2017 e ss.mm.ii..;

- Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e
omo o
assi- ss.mm.ii.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispetti-
atti-
ratori vamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al ter-
quanta mine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bi-
lancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e
ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei
soci entro il mese 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale o nel maggior termine di 180 giorni qualora lo ri-



chiedano particolari esigenze relative alla struttura e

all'oggetto dell'ODV. Il bilancio consuntivo è depositato

presso la sede dell'ODV, almeno 7 (sette) giorni prima del-

l'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di ge-

stione a favore di attività istituzionali statutariamente

previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità ci-

viche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette,

gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavora-

tori e collaboratori, amministratori ed altri componenti de-

gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32

del Codice

2. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il nume-

ro dei soci è illimitato. Possono far parte dei dell'Odv tut-

te le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità

dell'ODV e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il

diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

uttura e

Criteri di ammissione ed esclusione

epositato

ima del-

o di ge-

riamente

lità ci-

dirette,

riserve

lavora-

nti de-

i altra

ativo.

art. 32

nume-

v tut-

nalità

zione.

vo il

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. ✓

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;



- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 (quindici) giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.

2. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli

uota an- stessi;
solleci- - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione
delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali
dall'As- regolamenti e di modifiche allo statuto;
i caso, - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta
vono es- al Consiglio direttivo.

vengono 3. I soci sono obbligati:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deli-
a deca- berazioni assunte dagli organi sociali;
'inter- - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'ODV;
ciativo - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora
on han- annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota asso-
ate, né ciativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso
può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

di par- 1. Sono organi dell'ODV:
a) L'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
rice- c) il Presidente;
limiti d) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
tuto e e) l'organo di controllo;
f) il Collegio dei Probiviri.

negli

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi

diritto

dovrà

rantac

7. La

elettro

te) gi

il luc

second

divers

8. In

dei t

cui pa

9. Le

anche

zioni

un co

scrit

10. I

straor

Statu

la t

casi.

1. L

diritto di voto. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà dare corso alla richiesta entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è

presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
- nomina e revoca l'organo di controllo;
- elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- vo-
- gli
- di
- ro
- io
-
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio

direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'OdV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese ef-

fettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii...;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I Consiglieri possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Consi-

gliere che partecipa e vota.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

ne di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un

soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato fino a 3 (tre) volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e

riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili fino a 3 (tre) volte consecutive.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei

soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Angsa Nazionale e Regionale

1. L'ODV aderisce, ad "ANGSA Nazionale" e alla relativa struttura regionale, laddove esistente, condividendone i principi, i valori di riferimento e le regole di funzionamento.
2. L'ODV potrà aderire anche ad altri Enti del Terzo Settore di cui condividerà scopi e le finalità.

Art. 20

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del

A NOVARA
BLU

2020

competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

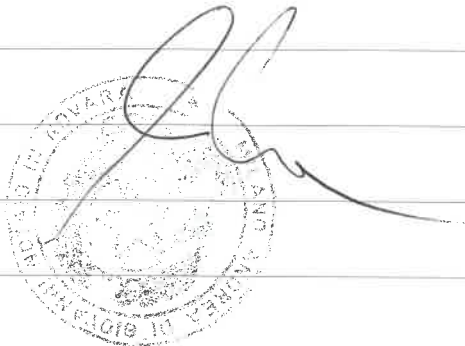
F.to PRISCILA BEYERSDORF PASINO

F.to ANDREA MILANO

Copia conforme all'originale in più fogli

muniti delle prescritte firme, per uso *conservazione delle carte*

Novara, 11 NOVEMBRE 2020



TO A NO
PUBBLICI

RE S

22

1

1

1